



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

“REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”

(approvato a maggioranza assoluta dei componenti in carica)

INDICE

- Art. 1. – Oggetto e finalità
- Art. 2. – Interpretazione del regolamento
- Art. 3. – Autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Comunale
- Art. 4. – Luogo e pubblicità delle sedute consiliari
- Art. 5. – *Quorum* strutturale e funzionale
- Art. 6. – Primi adempimenti successivi alle elezioni
- Art. 7. – Il Presidente del Consiglio
- Art. 8. – Il Segretario Comunale
- Art. 9. – I consiglieri scrutatori
- Art. 10. – I gruppi consiliari
- Art. 11. – La Conferenza dei Capigruppo
- Art. 12. – Dotazione e spese dei gruppi e della Conferenza dei Capigruppo
- Art. 13. – Le commissioni consiliari
- Art. 14. – I consiglieri comunali
- Art. 15. – Partecipazione alle adunanze
- Art. 16. – Responsabilità personale
- Art. 17. – Diritto di iniziativa dei consiglieri
- Art. 18. – Interrogazioni
- Art. 19. – Mozioni
- Art. 20. – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 21. – Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 22. – Convocazione del Consiglio e avviso di convocazione - Emendamenti
- Art. 23. – Deposito dei documenti
- Art. 24. – Apertura della seduta
- Art. 25. – La discussione
- Art. 26. – Comportamento dei consiglieri
- Art. 27. – L'audizione di esperti
- Art. 28. – La verbalizzazione
- Art. 29. – La dichiarazione di voto
- Art. 30. – L'astensione
- Art. 31. – La votazione
- Art. 32. – Chiusura della seduta
- Art. 33. – Modifiche al regolamento
- Art. 34. – Abrogazioni
- Art. 35. – Entrata in vigore

ART. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale nonché i diritti e i doveri dei consiglieri comunali.

ART. 2.
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, nel corso della seduta consiliare, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, rilevanti ai fini del funzionamento della seduta medesima, sono presentate oralmente al Presidente del Consiglio nel corso della stessa seduta.
2. L'interpretazione delle singole disposizioni è effettuata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Se, nel corso dell'adunanza, dovessero insorgere casi non disciplinati dal presente regolamento né dalla normativa vigente, la decisione spetta al Presidente, sentiti il Capigruppo ed acquisito il parere del Segretario.

ART. 3
Autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, che esercita secondo le modalità ed entro i limiti fissati dal presente regolamento.
2. L'autonomia funzionale ed organizzativa è garantita mediante lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie nel bilancio preventivo sì da assicurare il buon funzionamento dell'organo, nonché le ordinarie attività dei suoi organismi e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La Presidenza del Consiglio Comunale, pertanto, è dotata di apposito fondo stanziato in bilancio per le attività promosse dal Consiglio e per il suo funzionamento.
3. Il Consiglio Comunale, per il suo funzionamento, si avvale di apposita struttura, denominata Ufficio di Presidenza del Consiglio, facente capo all'Ufficio Organi Istituzionali, operante nell'ambito dell'Area Amministrativa e costituito dal personale che svolge l'attività di segreteria.
In particolare, detto Ufficio organizza le sedute consiliari; le iniziative del Presidente, dei Capigruppo, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari; trasmette le proposte al Presidente del Consiglio; gestisce gli atti di iniziativa dei consiglieri; cura la redazione dell'ordine del giorno e la convocazione del Consiglio e degli altri organismi consiliari; coadiuva il Segretario Comunale nella stesura dei verbali delle deliberazioni; assiste la Presidenza per lo svolgimento delle funzioni di competenza, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio; collabora all'organizzazione di convegni e di ulteriori iniziative esterne.
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria, anche tecnica ed informatica, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e perché possa efficientemente ed efficacemente gestire le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per il funzionamento dell'organo consiliare.
La sovrintendenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio compete al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 4
Luogo e pubblicità delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio si tengono nella sede municipale, salva, per speciali circostanze, diversa determinazione del Presidente, anche su richiesta del Sindaco.

2. La sede ove si svolge la riunione del Consiglio Comunale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione. Essa deve essere consona ed idonea alla funzione ed assicurare, in ogni caso, il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico, al quale deve essere assicurato congruo spazio.
3. Il pubblico deve tenere un contegno corretto e dignitoso anche nell'abbigliamento. Il Presidente può allontanare dalla seduta chiunque tra il pubblico rechi disordine o turbi il regolare svolgimento della seduta.
4. In caso di tumulto nell'aula consiliare, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta, rinviandola ad altra data.
5. In caso di inagibilità od indisponibilità della sede municipale, il Presidente del Consiglio determina in altra sede lo svolgimento della riunione consiliare.
6. Le sedute consiliari sono pubbliche e, solo eccezionalmente, segrete, previa motivata deliberazione in tal senso dello stesso Consiglio, allorché vengano trattati argomenti che implicino apprezzamenti o giudizi su persone, su loro qualità morali o capacità professionali o su loro comportamenti. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre al Presidente, ai consiglieri ed al Segretario, il Sindaco e gli Assessori. Una stessa seduta, a seconda dell'argomento da trattare, può essere, in parte, pubblica ed, in parte, segreta, su decisione dello stesso organo consiliare, previa proposta del Presidente.
7. Nei verbali delle sedute segrete non è riportata la discussione.
8. Qualora si verificano accadimenti di particolare gravità o per rilevanti motivi di interesse della comunità, il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o della maggioranza dei consiglieri comunali, può convocare una adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, a cui potranno essere invitati a partecipare, oltre agli Assessori, rappresentanti delle istituzioni, degli enti locali, degli organismi di partecipazione ed altri soggetti pubblici e/o privati interessati ai temi da discutere.
9. In occasione della seduta consiliare è esposta obbligatoriamente la bandiera regionale.

ART. 5

Quorum strutturale e funzionale

1. Il Consiglio Comunale delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale, all'inizio o nel corso della seduta, comporta, per una sola volta, la sospensione di un'ora della seduta. Qualora, anche alla ripresa dei lavori o durante il loro svolgimento, dovesse ancora venire meno il numero legale, la seduta è rinviata in prosecuzione al giorno successivo alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità della stessa, l'intervento di un terzo dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, al fine del computo del terzo, si calcolano per unità.
2. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante. Esso viene riverificato al momento dell'espressione del voto.
3. Le proposte sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranza qualificata prevista dalla legge. Gli astenuti facoltativi si computano nel numero necessario per la validità della seduta, a differenza di coloro che si sono astenuti obbligatoriamente; mentre, non si computano nel numero dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta deve intendersi non approvata.
5. Le votazioni sono, di norma, palesi. Sono segrete le votazioni che concernono questioni su persone o elezioni a cariche. In caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. Il ballottaggio è ammesso solo nei casi disciplinati dalla legge.

7. La proposta non approvata può essere iscritta all'ordine del giorno di successive sedute.

ART. 6

Primi adempimenti successivi alle elezioni

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificare almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ed è presieduta provvisoriamente e fino all'elezione del Presidente dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto con il maggior numero di preferenze individuali.
2. Il Consiglio, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la quale è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione, risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. Il Consiglio elegge, altresì, un Vice Presidente, a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 7

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo, ne dirige i dibattiti, dichiara l'apertura e la chiusura della seduta, illustra gli argomenti da trattare, proclama l'esito della votazione, assicura l'ordine della seduta ed il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità, ha facoltà di sospendere o di sciogliere la seduta, garantisce i diritti dei consiglieri ed il rispetto delle minoranze.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere anziano per preferenze individuali. In caso di assenza o impedimento, anche, del consigliere anziano, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, in prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio ed, in seconda votazione, a maggioranza semplice.
4. Il Vice P residente del Consiglio viene eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei votanti.
5. Il Presidente del Consiglio, non appena eletto, assume la presidenza della seduta.

ART. 8

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e cura la verbalizzazione delle sedute.
2. Allorché il Segretario sia interessato all'oggetto da trattare o qualora, per impreviste ed imprevedibili cause od esigenze indilazionabili, sia impedito a partecipare alla seduta, in assenza di Vice Segretario o allorché dette esigenze riguardino anche quest'ultimo, il Consiglio nomina, limitatamente alla seduta in questione, il più giovane dei consiglieri presenti a svolgere le funzioni di Segretario.

ART. 9

I consiglieri scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello nominale, il Presidente del Consiglio nomina tre consiglieri, due di maggioranza ed uno di minoranza, per lo svolgimento delle funzioni di scrutatori.
2. Essi sono tenuti al controllo dello svolgimento di tutte le votazioni e alla verifica della conta dei voti espressi.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto: in tal caso, essi verificano la validità delle schede e conteggiano i voti.

ART. 10 **I gruppi consiliari**

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi ai quali sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni.
2. Ogni gruppo deve essere costituito da almeno un decimo, arrotondato all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.
3. Ciascun consigliere deve comunicare al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale il gruppo del quale intende far parte o se intende restare indipendente. Ogni gruppo comunica il nominativo del Capogruppo al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale. Sino a quando non saranno costituiti gruppi e non siano comunicati i Capigruppo, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze individuali in ogni lista.
4. La dichiarazione di appartenenza al gruppo viene consegnata al Segretario Comunale, di norma, nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale. Con analoga dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.
5. La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al gruppo, viene consegnata al Segretario Comunale, di norma, nella seduta di insediamento del Consiglio comunale. Con analoga dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.
6. La dichiarazione dell'esclusione di un consigliere comunale da un gruppo precedentemente prescelto, comunicata al Presidente del Consiglio ed al Segretario, viene consegnata dal Capogruppo al Segretario Comunale, con allegata la prova della relativa previa comunicazione all'interessato.
7. Il consigliere comunale escluso o dimessosi da un gruppo può dichiarare l'adesione ad altro gruppo. In mancanza della dichiarazione, egli confluisce di diritto nel gruppo misto se ne è possibile la formazione ai sensi del secondo comma.
8. Ai Capigruppo consiliari vengono trasmesse le deliberazioni di Giunta.
9. Il Segretario Comunale dà comunicazione al Consiglio Comunale di ogni variazione della composizione dei gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi.
10. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali, i gruppi possono riunirsi in locali del Comune, dandone previo avviso al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale e concordando con gli stessi sede e durata della riunione.

ART. 11 **La Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dai Capigruppo consiliari. Il Presidente riunisce e presiede detta Conferenza ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Essa è organismo consultivo del Presidente del Consiglio.
2. Detta Conferenza concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività consiliare.
3. Il Sindaco può essere invitato alla Conferenza dei Capigruppo.

4. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo può partecipare il Segretario Comunale.
5. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono segrete e può non essere redatto alcun processo verbale.

ART. 12

Dotazione e spese dei gruppi e della Conferenza dei Capigruppo

1. In sede di formazione del bilancio preventivo è stanziato un fondo annuale da utilizzare per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari e della Conferenza dei Capigruppo, di informazione e divulgazione delle attività dei gruppi consiliari; per la promozione di pubblici dibattiti su rilevanti questioni locali; per l'aggiornamento e la rappresentanza.

ART. 13

Le commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, Commissioni Consiliari Permanenti. La delibera costitutiva ne determina l'area d'intervento, la composizione, che verrà stabilita in base al criterio proporzionale ed ai compiti, e la durata.
2. Le Commissioni espletano, in ogni caso, attività consultiva, obbligatoria ma non vincolante, sulle proposte da sottoporre al Consiglio, che non abbiano valenza esclusivamente politica; nonché, attività propositiva e di studio. Ove il parere non dovesse essere reso prima della seduta consiliare, si prescinde dall'acquisizione dello stesso.
3. Esse sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio o da un consigliere da lui delegato, che ne regola i lavori.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente la Commissione medesima.
5. I componenti vengono designati, con rispettiva partecipazione limitata ad una sola Commissione, dai Capigruppo. In caso di cessazione di un componente, si procede alla sua sostituzione.
6. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza dei componenti.
7. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e con criterio proporzionale, può nominare Commissioni Speciali, per lo studio e la valutazione di particolari questioni che richiedono uno speciale approfondimento; nonché, Commissioni di Controllo e di Garanzia. La delibera costitutiva ne determina le attribuzioni, la composizione e la durata.
9. La Presidenza delle Commissioni di Controllo e di Garanzia è, in ogni caso, attribuita ad un membro delle minoranze, con criterio, ove possibile di rotazione.
10. Le Commissioni d'Indagine sono istituite, su proposta di almeno tre consiglieri, a maggioranza assoluta dei consiglieri componenti l'organo, per effettuare accertamenti su fatti ed atti attinenti all'amministrazione comunale. Il Consiglio definisce, contestualmente all'istituzione, l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire allo stesso. I componenti sono nominati dal Presidente del Consiglio o suo delegato, con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo. Esse sono presiedute da membro appartenente alla minoranza e possono disporre audizioni, accesso a tutti gli atti relativi all'inchiesta, anche riservati.
11. Le Commissioni d'Indagine possono, altresì, ascoltare amministratori, rappresentanti del Comune, Segretario Comunale, dipendenti, terzi interessati.

12. I relativi verbali sono redatti da un dipendente del Comune, individuato dal Responsabile dell'Area competente, su richiesta del Presidente del Consiglio e restano, assieme alle audizioni ed ai risultati dell'indagine, riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale.

13. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 14 **I consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e voto, senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica hanno, pertanto, piena libertà di azione, di espressione e di voto.
2. I consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio o dimora o, comunque, altro recapito nel territorio comunale, ove saranno notificati, comunicati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
3. I consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, per decadenza, per rimozione, anche previa sospensione, per opzione alla carica di assessore comunale, per morte e per impedimento permanente. In tali casi, si procederà a surroga con il primo dei non eletti della stessa lista.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono comunicate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
5. I consiglieri comunali possono essere rimossi, anche previa sospensione, quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.
6. I consiglieri, eletti o subentrati, che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica, essendo il giuramento l'esclusivo atto con cui essi vengono immessi nel pieno esercizio delle loro funzioni.
7. Decadono dalla carica, parimenti, i consiglieri che non rimuovono o non esprimono le opzioni per la carica che intendono conservare entro i termini di legge, in caso di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità esistenti al momento dell'elezione o successivamente verificatesi.

ART. 15 **Partecipazione alle adunanze**

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la comunicazione dei motivi dell'assenza può avvenire con qualsiasi mezzo al Presidente del Consiglio od al Segretario Comunale.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché ne prenda nota nel verbale.
4. I consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo comunicato al Presidente del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e con votazione a scrutinio segreto.
5. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere, provvede a contestargli l'ingiustificata assenza notificandogli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non potrà, comunque, essere inferiore a venti giorni dalla data di notifica.

6. Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale adotta le proprie motivate determinazioni in merito.

ART. 16
Responsabilità personale

1. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 1, lett. l), della L. R. n. 48/91 e ss. mm. ed ii. di recepimento dell'art. 58 della Legge n. 142/90 e dalla L. n. 20/94 e ss. mm. ed ii..

ART. 17
Diritto d'iniziativa dei consiglieri

1. I consiglieri comunali esercitano il loro diritto di iniziativa presentando interrogazioni e mozioni.
2. Essi possono presentare, presso la segreteria del Comune, atti ispettivi, ai quali il Sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione medesima.

ART. 18
Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella richiesta rivolta al Sindaco al fine di ottenere informazioni circa la sussistenza di un fatto determinato o circa lo stato di attuazione di atti fondamentali del Consiglio, nonché di conoscere valutazioni, orientamenti ed intendimenti dell'amministrazione su determinati oggetti o su aspetti dell'attività politico-amministrativa.
2. Le interrogazioni possono essere scritte o orali.
3. Le interrogazioni scritte sono rivolte al Sindaco o all'Assessore da lui delegato e presentate esclusivamente al protocollo dell'Ente. Ad esse, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla loro presentazione. E' facoltà dell'interrogante chiederne, in ogni caso, la risposta in Consiglio Comunale. In tal caso, l'interrogazione sarà inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio, che la iscriverà all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
4. L'interrogazione orale viene proposta, ad avvenuta apertura della seduta del Consiglio Comunale, nello spazio previsto dal presente regolamento per gli interventi preliminari, e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco o l'Assessore da lui delegato possono rispondere seduta stante o riservarsi di fornire la risposta entro la successiva seduta del Consiglio Comunale.
5. Alla risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, l'interrogante può ribattere per una sola volta e per non più di dieci minuti.

ART. 19
Mozioni

1. Le mozioni sono delle proposte, intese a promuovere l'adozione di un atto deliberativo, presentate da almeno tre consiglieri, da trattarsi nella prima seduta utile, che tendono a provocare un giudizio sull'operato dell'esecutivo oppure direttive o determinazioni su talune questioni.
2. La mozione è presentata per iscritto al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Essa è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
3. Il Presidente del Consiglio può disporre che la mozione sia assegnata all'esame preventivo della commissione competente.
4. La trattazione della mozione non può occupare più di un'ora della seduta consiliare. Le mozioni non discusse verranno aggiornate ad un Consiglio successivo.

ART. 20
Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. Per l'espletamento del mandato consiliare, che sottende la cura di pubblici interessi, di cui il consigliere ha la rappresentanza esponenziale rispetto alla collettività amministrata, questi ha diritto, senza specificarne i motivi, di prendere in visione e consultare i provvedimenti adottati dall'Ente e gli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere rilasciata, senza spesa (nel senso che non possono essere a lui addebitate le spese di riproduzione, restando, viceversa, a suo carico, le spese relative alla eventuale richiesta di copia autentica), copia degli atti deliberativi.
2. Tale diritto inerisce alla funzione pubblica di cui il richiedente è portatore e non al soddisfacimento di un interesse individuale e privato.
3. Il consigliere ha, altresì, diritto ad ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.
4. In nessun caso, comunque, il consigliere potrà fare uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti.
5. Il diritto di accesso del consigliere è finalizzato allo scopo di consentire allo stesso di valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza dell'organo di cui fa parte e di promuovere le iniziative che spettano ai singoli consiglieri.
6. E' da respingere, tuttavia, l'ipotesi di una richiesta indeterminata ossia senza esplicita indicazione degli atti da esaminare ovvero genericamente formulata perché indirizzata a controlli generali di tutta l'attività amministrativa per un determinato arco di tempo, sì da comportare intralcio e/o disservizio agli uffici, nonché costi elevati ed ingiustificati per l'Ente.
7. L'accesso è precluso in riferimento a:
 - a. pareri dell'avvocatura comunale in presenza di processo pendente;
 - b. scritti defensionali di avvocati;
 - c. scritti consulenziali di avvocati;
 - d. registro generale del protocollo dell'Ente;
 - e. cartellini delle presenze dei dipendenti, giustificazioni eventualmente adottate dagli stessi circa loro assenze e ritardi;
 - f. documentazione facente parte di carteggi in fase ancora istruttoria, in ordine a cui non siano intervenute determinazioni definitive;
 - g. appunti del Segretario Comunale afferenti alla verbalizzazione delle sedute consiliari;
 - h. proposte di deliberazione ove l'atto conclusivo non sia stato ancora assunto.
8. La compiuta disciplina del diritto di accesso del consigliere comunale è, comunque, demandata alle specifiche previsioni del regolamento di accesso.

ART. 21
Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Tutte le riunioni, oltre che d'iniziativa del Presidente, hanno luogo su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri in carica. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. A tal fine, i richiedenti devono allegare all'istanza il testo delle proposte da discutere. Le proposte, non accompagnate da richiesta di convocazione vengono inserite nella prima seduta utile.

ART. 22
Convocazione del Consiglio e avviso di convocazione - Emendamenti

1. Il Presidente convoca il Consiglio in luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione.

2. L'avviso di convocazione, con accluso l'ordine del giorno, è pubblicato all'Albo Pretorio ed in spazi o luoghi pubblici nel capoluogo e nelle frazioni ed è comunicato al Sindaco, agli Assessori, alla locale Stazione dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Municipale.
3. Esso deve essere consegnato a ciascun consigliere presso la propria residenza o domicilio o dimora o, comunque, altro recapito comunicato all'ufficio di segreteria. A tal fine, i consiglieri non residenti nel Comune devono eleggere domicilio o dimora o, comunque, altro recapito nello stesso. Detta consegna deve essere effettuata, per le convocazioni ordinarie, almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza; mentre, per le convocazioni urgenti, almeno ventiquattrore prima della riunione (in tal caso, nel computo del termine, non si calcola l'ora iniziale), salva, in tale ultima fattispecie, la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento della seduta alla stessa ora del giorno successivo.
4. Per gli elenchi aggiuntivi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno valgono i tempi e la possibilità di chiederne il differimento previsti per le convocazioni urgenti. Detti elenchi aggiuntivi non possono essere inseriti nelle convocazioni urgenti.
5. Il messo rende dichiarazione dell'avvenuta consegna. L'obbligo è adempiuto allorché il messo, recatosi presso la residenza, domicilio, dimora o, comunque, altro recapito comunicato all'ufficio di segreteria, non ha potuto effettuare la consegna dell'avviso per assenza del consigliere e dei familiari. La consegna può essere effettuata, in qualsiasi ora del giorno, anche a persona di famiglia o addetta alla casa, purché non minore di anni quattordici né palesemente incapace, od anche ad un dipendente presso l'impresa di cui il consigliere è titolare.
6. La riunione ordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta di convocazione; mentre, quella urgente, entro sette giorni dalla stessa. Trascorsi infruttuosamente detti termini, il Consiglio sarà convocato dal Vice Presidente, a cui il Segretario darà tempestiva comunicazione.
7. Il Presidente pone all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi (hanno assoluta precedenza gli argomenti inerenti alla ricomposizione degli organi istituzionali dell'Ente), dando la precedenza alle proposte del Sindaco. Per le altre proposte, sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste, salva la precedenza delle proposte del Presidente medesimo. Le proposte, non accompagnate da richiesta di convocazione, vengono inserite nella prima seduta utile. L'iniziativa delle proposte spetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli assessori, ai consiglieri comunali, ai competenti uffici comunali. Ove la proposta non sia di competenza consiliare, il Presidente non la iscriverà all'ordine del giorno, dandone tempestiva comunicazione.
8. Nessuna proposta di deliberazione e, comunque, nessun argomento possono essere sottoposti al Consiglio se non iscritti previamente all'ordine del giorno.
9. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio ed, unitamente ai membri della Giunta, può intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
10. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito dell'accoglimento, a maggioranza assoluta dei votanti, di una mozione formulata da un consigliere comunale. La mozione di spostamento dell'ordine di trattazione non richiede alcuna motivazione.
11. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati da ciascun consigliere in forma scritta e depositati presso l'Ufficio di Segreteria, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

ART. 23

Deposizione di documenti

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima.

2. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei consiglieri comunali presso la Segreteria del Comune.
3. Il consigliere ha il diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione senza alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della *privacy* delle persone alle quali i documenti si riferiscono.
4. Una copia delle proposte viene predisposta per il Presidente del Consiglio e per i Capigruppo.

ART. 24

Apertura seduta

1. Verificata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.
2. Ove sia decorsa un'ora da quella indicata come ora d'inizio nell'avviso di convocazione, la seduta si ritiene rinviata di pieno diritto.
3. La successiva seduta dovrà essere convocata con le modalità previste al precedente art.22 del presente regolamento, ma nell'avviso può essere omesso l'ordine del giorno, che resta quello precedente.
4. Esaurite le formalità dell'appello nominale, il Presidente, prima di iniziare, nell'ordine, la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, concede uno spazio temporale di non più di cinque minuti a ciascun consigliere che intenda effettuare interventi preliminari.

ART. 25

La discussione

1. Il Presidente del Consiglio, che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione, dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta. Viene data precedenza agli interventi di chi si sia iscritto a parlare all'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e nell'ordine d'iscrizione.
2. Ogni consigliere ha diritto di esprimere, una sola volta, il suo pensiero esclusivamente sul punto posto in discussione, per non più di dieci minuti e senza essere interrotto da interventi di altri consiglieri.
3. Il Sindaco e l'Assessore delegato possono intervenire una sola volta e per non più di dieci minuti, senza essere interrotti da interventi di altri consiglieri.
4. Il Presidente del Consiglio può, tuttavia, richiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato, ove lo ritenga opportuno.
5. Il Presidente può interrompere la discussione per richiamare gli intervenuti al regolamento, ai termini di durata degli interventi, all'argomento in discussione.

ART. 26

Comportamento dei consiglieri

1. Il verbale di deliberazione è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, dal Consigliere anziano presente in tutta la seduta.
2. Nell'esercizio della sua funzione il consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.
3. E' vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili.

4. Ove questa disposizione non venisse rispettata, il Presidente del Consiglio farà al consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento persistesse, il Presidente del Consiglio ripeterà un richiamo informale, che dovrà essere messo a verbale quale secondo richiamo, con invito di desistenza a pena della privazione del diritto d'intervento.
5. Ove l'atteggiamento illegittimo persistesse ulteriormente, il Presidente del Consiglio toglierà la parola al consigliere, vietandogli di proseguire.
6. Se la disposizione non venisse rispettata, il Presidente potrà dichiarare sospesa o chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di una nuova seduta. Le spese della nuova seduta saranno a carico del consigliere che con il suo comportamento l'ha resa necessaria. A tal proposito, il Presidente del Consiglio dovrà trasmettere alla Procura della Corte dei Conti il verbale della seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio Comunale per il risarcimento del danno erariale.

ART. 27 **L'audizione di esperti**

1. E' ammessa la partecipazione, ai lavori consiliari, di esperti della materia in discussione. In tal caso, introdotto l'argomento in discussione, il Presidente del Consiglio dà la parola all'esperto.
2. Il Presidente, per esigenze del Consiglio, può invitare alla seduta i funzionari comunali, perché diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
3. Possono essere invitati alla seduta anche consulenti dell'Amministrazione o soggetti ai quali la stessa abbia affidato incarichi professionali.

ART. 28 **La verbalizzazione**

1. La verbalizzazione della seduta spetta al Segretario Comunale, che vi procederà riassumendo gli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.
2. Il consigliere comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di voto, il suo intervento, dettandone il contenuto, in caso di breve tratto, al Segretario Comunale o, quando il contenuto di esso sia di tale lunghezza da compromettere, a parere del Presidente del Consiglio o su mozione di qualche consigliere, l'andamento della seduta, consegnando il relativo testo, reso per iscritto, al Segretario Comunale per essere allegato al verbale. E' vietato, in ogni caso, ai consiglieri comunali di dare lettura di lunghi scritti o di lunghi elaborati preconfezionati.
3. Nel caso previsto dal precedente comma, il testo dell'intervento da inserire a verbale può essere consegnato al Segretario anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento a cui si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga prima della chiusura della seduta.
4. Il verbale di deliberazione è la forma attraverso cui si estrinseca la deliberazione che ne costituisce il contenuto imprescindibile: esso è il documento preordinato alla descrizione di atti e fatti, rilevanti giuridicamente e compiuti alla presenza del Segretario verbalizzante. Dal punto di vista dell'efficacia probatoria, è atto pubblico che fa fede pubblica di quanto il Segretario attesta essere avvenuto in sua presenza, fino a querela di dichiarazione di falso dall'autorità giudiziaria.
5. Esso è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni successivi consecutivi.

7. Il verbale è approvato, di norma, nella successiva seduta di Consiglio. L'approvazione del verbale ha natura di presa d'atto, restando escluso ogni effetto ricognitivo o confermativo nel merito delle determinazioni assunte.
8. Ogni consigliere ha il diritto di chiedere le opportune rettificazioni ed integrazioni al verbale, ove sia stato l'intervento non correttamente o non integralmente riportato, nonostante, in quest'ultimo caso, la richiesta di verbalizzazione dell'intervento medesimo avanzata dal consigliere.
9. Ove taluno dei consiglieri proponga rettifica e/o integrazione del verbale, questi deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia rettificato e/o integrato nel verbale. La proposta di rettifica o integrazione viene posti ai voti per alzata di mano dal Presidente.

ART. 29 **La dichiarazione di voto**

1. I Capigruppo consiliari hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la posizione del gruppo in una dichiarazione di voto, della durata di non più di cinque minuti, che verrà svolta oralmente.
2. I singoli consiglieri hanno diritto alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di formulare una dichiarazione di voto, della durata di non più di cinque minuti, che verrà svolta oralmente.

ART. 30 **L'astensione**

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado.
2. L'astensione obbligatoria comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
4. Il dovere di astensione impone al consigliere comunale di dichiarare il suo interesse appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi da qualsiasi dichiarazione o precisazione.
5. Dei predetti adempimenti deve esserne fatta menzione nel verbale della seduta.
6. Ogni consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all'assemblea eventuali situazioni di interesse di qualche consigliere comunale su temi posti in discussione.
7. Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, dopo aver dato parola all'interessato. In caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non si astenga, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta. Egli è, altresì, tenuto a trasmettere senza indugio copia del verbale relativo al punto alla Procura della Repubblica.
8. I consiglieri che intendono astenersi facoltativamente dal voto devono espressamente dichiararlo prima della votazione. Essi possono eventualmente indicare i motivi di astensione, in uno spazio temporale comunque non superiore a cinque minuti.

ART. 31
La votazione

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio, previa eventuale dichiarazione di voto, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.
2. L'espressione del voto avviene, di regola, per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo restando che la votazione deve essere palese, salvo i casi in cui debba, concernendo questioni su persone o elezioni a cariche, essere a scrutinio segreto.
3. La votazione segreta avviene per schede. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. La conta dei voti viene effettuata dal Segretario e verificata dagli scrutatori.
5. In caso di dubbi sulla conta dei voti il Presidente del Consiglio mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo alla votazione per appello nominale dei consiglieri presenti.
6. Il ballottaggio è ammesso solo nei casi disciplinati dalla legge.
8. Le proposte sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranza qualificata prevista dalla legge. Gli astenuti facoltativi non si computano nel numero dei votanti.
9. In caso di parità di voti, la proposta deve intendersi non approvata.
7. La proposta non approvata può essere iscritta all'ordine del giorno di successive sedute.
8. Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito della votazione, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

ART. 32
Chiusura della seduta

1. Il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato il venir meno del numero legale perché la stessa possa essere validamente tenuta.
2. L'approvazione di una mozione di rinvio di un punto dell'ordine del giorno ad altra seduta comporta di diritto il suo depennamento dalla seduta in corso, ma anche l'inclusione di diritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.
3. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 33
Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono adottate con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. L'entrata in vigore di norme di rango superiore, capaci di esplicitare i loro effetti sui contenuti del presente regolamento, le rende direttamente applicabili all'oggetto normato, indipendentemente dal loro formale recepimento nel relativo articolato del regolamento.

Art. 34 Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.

Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.